

2001

Atto di variazione RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è prestato per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

AGENZIA BOLOGNA DIREZIONE										1 004 00003 00112918818	
COD. AG. 1/418	COD. SUBAG. 100	RAMO 65	NUMERO POLIZZA 131062754/3	N. ARCH. AG.	PRODOTTO 2001	CLASSE	ESERCIZIO 2015	R. PR.	GRUPPI 0	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
EFFETTO VARIAZIONE 31/03/2018		SCADENZA POLIZZA 31/12/2018		SCADENZA PRIMA RATA 30/06/2018		CODICE RATEAZIONE 4		TRIMESTRALE		DATA EMISSIONE 05/04/2018	
CONVENZIONE		COD. CONV.		PRODUTTORE		ZONA		CODICI TIPO CLIENTE 91300		CODICE PAG. 932	
CONTRAENTE / ASSICURATO F.I.T.E.L. - VIA SALARIA, 80 - 00198 ROMA RM										CODICE FISCALE / PARTITA IVA 97100030580	

COASSICURAZIONE DELEGA UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol	QUOTA UnipolSai Assicurazioni 45.000	QUOTA DELLE COASSICURATRICI	CODICE 393	QUOTA % 20.000	CODICE 392	QUOTA % 20.000	CODICE 391	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %
DELEGA ALTRI	DELEGATARIA											

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CIRCOLI ADERENTI ALLA "F.I.T.E.L."

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO
(ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)

250,00

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

2.000.000,00

PER PERSONA

2.000.000,00

PER DANNI A COSE

2.000.000,00

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

PREMIO ANNUO

PER PERSONA

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO

SUPERFICIE

NUMERO

1 PREVENTIVO RETRIBUZIONI

PREVENTIVO FATTURATO

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza è stato calcolato sul numero partecipanti all'attività descritta in polizza o sul numero di altri elementi di rischio ivi identificati. riportati nell'apposito riquadro sopra indicato. La polizza non è soggetta a regolazione premio, pertanto l'assicurato ha l'obbligo di comunicare in corso d'anno la variazione del numero degli elementi assunti a parametro per il calcolo del premio e di pagare il maggior premio dovuto, ciò onde evitare l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 c.c.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____
I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza trimestrale

Riservato all'agenzia

Registrato il _____

L'Agente o l'Incaricato

Unipol
SAL

UnipolSal Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrada, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsalassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7095594 - Capitale sociale iv. Euro 2.031.456.338,00
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.000065 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsal.com - www.unipolsal.it

2001

I 003 00000 00112918818

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/418/65/131062754		
AGENZIA	ROMA DIREZIONE	CODICE SUBAGENZIA	100
Contraente/Assicurato	F.I.T.E.L.		
Domicilio	VIA SALARIA, 80 - 00198 ROMA - RM		
Codice Fiscale	97100030580		

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CIRCOLI
ADERENTI ALLA "FITeL"****1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia prestata con la presente polizza è relativa alla attività svolta dalla Contraente e le sue Strutture Territoriali a questa aderenti, per i rischi inerenti le attività previste dallo statuto, ivi compresa la partecipazione ed organizzazione di attività collaterali e/o complementari.

La garanzia si intende inoltre espressamente estesa alla responsabilità civile derivante dai Circoli Aziendali per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i partecipanti e loro familiari, per fatto accidentale connesso allo svolgimento dell'attività di organizzazione di gite sul territorio italiano ed europeo, e per una durata non superiore a sette giorni

2) INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Il sistema di iscrizione alla FITeL avviene mediante adesione on-line. La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva comunicazione alla Società delle generalità dei Circoli e dei Soci iscritti, e si impegna a dare in visione in qualunque momento l'elenco dei Circoli e dei Soci iscritti, con copertura assicurativa, alle persone incaricate dalla Società di effettuare controlli ed eventuali accertamenti, quanto alle generalità ed al numero degli assicurati.

La Contraente si impegna inoltre a fornire prova che al momento del sinistro l'Assicurato era regolarmente iscritto negli elenchi del file di tesseramento, avendo la responsabilità della corretta e regolare tenuta di tali documenti e della veridicità di quanto dichiarato alla Società.

3) MASSIMALE ASSICURATO

Responsabilità civile verso terzi - la garanzia è prestata fino alla concorrenza di:

- € 2.000.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, con il limite di
- € 2.000.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per persona e di
- € 2.000.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per danni a cose o animali

4) QUALIFICA DI TERZI

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene che:

- Il disposto di cui alla lettera b) si intende abrogato;
- a deroga del disposto di cui alla lettera c), sono considerate terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino comunque ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga.

5) CAUSALE INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 17 - b) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni a cose

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA

1/418/65/131062754

AGENZIA

ROMA DIREZIONE

CODICE SUBAGENZIA

100

altrui provocate da incendio di cose dell'Assicurato e/o in uso e/o in consegna all'Assicurato stesso con l'esclusione dei danni conseguenti ad incendio del fabbricato e contenuto della sede del circolo.

6) DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 17 - c) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia viene prestata per i danni provocati dai non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguano le attività coperte dalla presente assicurazione.

7) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'art. 17 - f) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, restando sempre esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

8) LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'art. 17 - g) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni alle cose trovanti nell'ambito di effettuazione delle attività svolte presso terzi. Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia fissa di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni sinistro e fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

9) ESTENSIONI DIVERSE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i rischi derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande compreso il rischio della somministrazione e/o smercio; cartelli ed insegne, spazi per affissioni ovunque si trovino (con esclusione dei danni alle opere e/o installazioni su cui sono applicati).

10) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle "Norme di polizza".

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione di garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno, ed è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni sinistro. La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

12) PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il termine per il pagamento deve intendersi elevato a 30 gg.

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/418/65/131062754
ROMA DIREZIONE

CODICE SUBAGENZIA

100

13) DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A deroga dell'art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a 30 giorni dal fatto o dall'avvenuta conoscenza del fatto medesimo.
La denuncia deve essere inoltrata ai Poli Liquidativi della Società, tramite il numero verde 800-117973 allegando anche copia dell'affiliazione a FITeL.

14) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

A parziale deroga dell'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione, nei casi in cui la Società, avendone interesse, abbia assunto la gestione della vertenza del danno anche in sede penale, la Società continuerà a sue spese, e comunque entro i limiti dell'art. 1917 del C.C. tale gestione fino all'esaurimento del giudizio penale, ivi compresi i gradi che potranno o dovranno essere aditi anche se solo a favore dell'imputato, quando l'Ente assicurato ne ravvisi l'interesse, compresa l'assistenza in Cassazione.

15) Per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Particolari, si intendono operanti le Condizioni di Assicurazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI DANNI
(ad esclusione dei contratti per la Responsabilità Civile Autoveicoli)

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è valida a decorrere dal **30 giugno 2015**

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo.

In particolare gli aggiornamenti sono resi necessari in conseguenza delle modifiche alla disciplina della gestione dei reclami previste dal Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015 e riguardano la Nota informativa, nella sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, nella parte relativa ai "Reclami".

Le variazioni delle informazioni sono di seguito riportate.

NOTA INFORMATIVA

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;